

**Titolo**

Processo sportivo in genere – principi generali - principio del ne bis in idem – medesimo fatto – nozione

**Descrizione**

Per medesimo fatto si intende la condotta materiale posta in essere dall'agente con riguardo alle circostanze di luogo e di tempo e non la qualificazione giuridica del fatto contestato. Al riguardo la Corte Costituzionale, con sentenza n. 200/2016, ha dichiarato *"l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 CPP nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale"*, ovvero nella parte in cui *"limita l'applicazione del principio del ne bis in idem all'esistenza del medesimo fatto giuridico, nei suoi elementi costitutivi, sebbene diversamente qualificato, invece che all'esistenza del medesimo fatto storico"*.

**Stagione Sportiva**

2019-2020

**Numero**

n. 76/CFA/2019-2020/B

**Presidente**

Cirillo

**Relatore**

Barbieri

**Riferimenti normativi****Provvedimenti**

**SEZ. II - DECISIONE N. 076CFA del 19 giugno 2020 (Procura Federale/Sig. Campedelli Luca/Chievo Verona Srl/Sig. Piangerelli Luigi)**